

# Compro oro non registrati sanzionati penalmente

Valerio Vallefucoco

L'esercizio dell'attività di compro oro da parte di chi non è iscritto nel registro degli operatori tenuto dall'Oam (Organismo agenti e mediatori) di cui all'articolo 3 del Dlgs 92/2017 è sanzionato penalmente e non tramite sanzione amministrativa.

A ribadirlo è stata la sentenza 31122/2024 depositata il 30 luglio dalla Terza sezione penale della Corte di cassazione. Secondo i giudici, non vi era dubbio alcuno circa il fatto che l'articolo 127 del Tulpas continuasse a prevedere, comunque, l'obbligo di licenza del questore per chi svolgesse l'attività di commercio di preziosi; la questione di diritto concerneva l'individuazione della sanzione da applicare per il caso di violazione dell'articolo in questione.

La sentenza risulta interessante poiché, ripercorrendo l'iter normativo che ha disciplinato la materia, la Cassazione ha evidenziato come, sul punto, la normativa vigente (articolo 56 del Dlgs 507/1999, che ha modificato l'articolo 705 del Codice penale) ora espressamente prevede che «Chiunque, senza licenza dell'autorità o senza osservare le prescrizioni della legge, fabbrica o pone in commercio cose preziose, o compie su esse operazioni di mediazione o esercita altre simili industrie, arti o attività, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 258,00 a euro 1549,00».

Alla luce di questo intervento normativo, la Corte di legittimità ha ritenuto che l'inciso dell'articolo 17, comma 1, del Tulpas «ovvero non provvede il Codice penale» vada solamente riferito alle disposizioni codicistiche così come ora risultanti dall'intervento di depenalizzazione, norma speciale applicabile al caso concreto. Ne consegue, che la sanzione per la violazione dell'articolo 17 del Tulpas è quella amministrativa prevista dal combinato disposto degli articoli 705 e 686, commi 3 e 4, del Codice penale.

Differente è la questione relativa alla violazione dell'articolo 8 del Dlgs 92/2017, il quale invece chiaramente sanziona penalmente lo svolgimento dell'attività di compro oro in assenza dell'iscrizione nel registro Oam, trattandosi quindi di un reato formale che prescinde dalle modalità di svolgimento dell'attività e rispetto al quale non è prospettabile la carenza del dolo.

Attualmente la sanzione penale per l'esercizio abusivo dell'attività di compro oro, in assenza dell'iscrizione al registro Oam è severamente punita con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da 2mila a 10mila euro.

La sentenza assume ulteriore interesse se si considera che la stessa sanzione, a seguito di una circolare del Mef emanata a seguito dell'entrata in vigore del Dlgs 92/2017 sul riordino della materia dei compro oro, si dovrebbe applicare a tutti

quegli operatori commerciali che, a prescindere dalla denominazione o dall'esercizio, in via eventualmente subvalente, dell'attività di compro oro rispetto ad altra attività commerciale o d'impresa esercitino l'attività di compro oro ossia l'attività di compravendita ovvero permuta di oggetti preziosi usati.

Il Mef si riferiva espressamente anche gli operatori professionali in oro, titolari di gioiellerie, che, nella misura in cui intendano effettuare operazioni aventi a oggetto la compravendita ovvero la permuta di oggetti preziosi usati, sono comunque tenuti all'iscrizione nel registro Oam. In questo senso peraltro il recentissimo Aml package Ue ha ormai ricompreso quali soggetti obbligati alla normativa antiriciclaggio tutti i soggetti che vedono preziosi e orologi ad un valore ai 10mila euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA